



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2144**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Attuazione dell'articolo 17 bis della L.P. 24 ottobre 2006, n. 7 "Disciplina dell'attività di cava" - Modifica dei termini e delle modalità per la presentazione dei rilievi topografici dello stato di fatto di cava.

Il giorno **09 Dicembre 2014** ad ore **08:50** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

**VICE PRESIDENTE
ASSESSORI**

**ALESSANDRO OLIVI
DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI**

Assenti:

SARA FERRARI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica,

la legge provinciale 20 luglio 2012, n. 14 ha modificato la legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 “Disciplina dell’attività di cava” nella finalità di garantire il miglioramento dell’azione amministrativa;

in quest’ottica, l’articolo 11 di questa legge ha introdotto l’articolo 17 bis, con il quale viene stabilito che:

- i soggetti titolari di autorizzazione o concessione di cava presentino annualmente alla struttura provinciale competente in materia mineraria il rilievo topografico dello stato di fatto della cava, riferito alla fine dell'anno precedente, indicante anche le eventuali aree dove è stato effettuato il recupero ambientale;
- i rilievi possono essere presentati in forma cumulativa per più cave, anche da parte di consorzi di imprese o, nel caso di aree pubbliche, dai comuni interessati;
- con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione dei rilievi, nonché i casi in cui la presentazione del rilievo può avvenire a scadenze pluriennali;

la finalità della disposizione è quella di consentire un controllo costante delle attività di escavazione, con una maggiore responsabilizzazione delle imprese, al fine anche di favorire l’instaurarsi di forme di autocontrollo da parte degli stessi imprenditori;

in prima applicazione la Giunta provinciale ha approvato con deliberazione n. 2469 del 16 novembre 2012 i termini e le modalità di presentazione dei rilievi topografici di cui al comma 1 dell’articolo 17 bis della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, stabilendo che:

- a) deve essere presentato un rilievo topografico che comprende:
 - la planimetria e le sezioni dello stato di fatto;
 - la planimetria e le sezioni dello stato di raffronto con lo stato autorizzato: le linee di sezione devono coincidere con quelle rappresentate nel progetto autorizzato;
 - l’indicazione nella planimetria dei recuperi ambientali effettuati;
 - l’indicazione del volume scavato nell’anno di riferimento;
- b) gli elaborati, riferiti alla fine dell’anno precedente, devono essere presentati alla struttura competente in materia mineraria in formato sia “dwg” sia “pdf” via posta elettronica certificata (P.E.C.) entro il 30 aprile di ogni anno, ovvero entro 120 giorni dalla data di scadenza dell’autorizzazione/concessione nel caso di chiusura definitiva della cava: in questa ultima eventualità il rilievo deve essere riferito allo stato finale dei luoghi;
- c) nel caso di escavazione annuale inferiore a 5.000 m³, il rilievo topografico può essere presentato ogni 2 anni;
- d) nel caso di escavazione annuale inferiore a 500 m³, il rilievo topografico può essere presentato ogni 5 anni;
- e) nel caso di escavazione nulla, in luogo del rilievo topografico può essere presentata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante la mancata escavazione;

tenuto conto delle risultanze e della documentazione prodotta dalle ditte durante gli anni 2013 e 2014, anche al fine di alleggerire gli oneri documentali a carico delle ditte operanti nel settore estrattivo, si propone alla Giunta provinciale di approvare i nuovi termini e le nuove modalità sopra citate nel seguente modo:

- a) entro il 30 aprile di ogni anno deve essere presentato alla struttura competente in materia mineraria, via posta elettronica certificata (P.E.C.), lo stato di raffronto – in formato "dwg" (3D) e "pdf" – tra il rilievo topografico riferito alla fine dell'anno precedente e lo stato autorizzato. Altresì devono essere indicati il volume scavato nell'anno di riferimento e i recuperi ambientali effettuati;
- b) la documentazione di cui alla lettera a) può essere presentata:
 - a cadenza biennale nel caso di escavazione annuale inferiore a:
 - 5.000 m³ per le cave di porfido e di pietre ornamentali;
 - 15.000 m³ per le cave di materiale inerte e ad uso industriale;
 - a cadenza quinquennale, per tutti i tipi di materiale, nel caso di escavazione annuale inferiore a 500 m³;
- c) nel caso di chiusura definitiva della cava, la documentazione di cui alla lettera a) dovrà riferirsi allo stato finale dei luoghi ed essere presentata entro 120 giorni dalla data di scadenza dell'autorizzazione/concessione.
- d) nel caso di escavazione nulla o sotto soglia, in luogo della documentazione di cui alla lettera a), deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il relatore;
- vista la L.P. 24 ottobre 2006, n. 7 recante “Disciplina dell’attività di cava”;
- vista la legge provinciale 20 luglio 2012, n. 14 recante “Modificazioni della legge provinciale sulle cave e della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale”;

a voti unanimi, espressi nella forma di legge

DELIBERA

1. di approvare i termini e le modalità di presentazione dei rilievi topografici di cui al comma 1 dell'articolo 17 bis della legge provinciale 24 ottobre 2006 n. 7 recante “Disciplina dell’attività di cava”, ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo, stabilendo che:
 - a) entro il 30 aprile di ogni anno deve essere presentato alla struttura competente in materia mineraria, via posta elettronica certificata (P.E.C.), lo stato di raffronto – in formato "dwg" (3D) e "pdf" – tra il rilievo topografico

riferito alla fine dell'anno precedente e lo stato autorizzato. Altresì devono essere indicati il volume scavato nell'anno di riferimento e i recuperi ambientali effettuati;

- b) la documentazione di cui alla lettera a) può essere presentata:
- a cadenza biennale nel caso di escavazione annuale inferiore a:
 - 5.000 m³ per le cave di porfido e di pietre ornamentali;
 - 15.000 m³ per le cave di materiale inerte e ad uso industriale;
 - a cadenza quinquennale, per tutti i tipi di materiale, nel caso di escavazione annuale inferiore a 500 m³;
- c) nel caso di chiusura definitiva della cava, la documentazione di cui alla lettera a) dovrà riferirsi allo stato finale dei luoghi ed essere presentata entro 120 giorni dalla data di scadenza dell'autorizzazione/concessione.
- d) nel caso di escavazione nulla o sotto soglia, in luogo della documentazione di cui alla lettera a), deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

2. di ricordare che i rilievi possono essere presentati in forma cumulativa per più cave, anche da parte di consorzi di imprese o, nel caso di aree pubbliche, dai comuni interessati;
3. che copia del presente provvedimento venga trasmessa a tutte le ditte esercenti cave e a tutti i comuni nei quali vigono autorizzazioni/concessioni di cava;
4. di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto sul B.U.R.T.A.A.

AB